



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**Informativa in bilancio dei contributi da
amministrazioni pubbliche o soggetti equiparati**

(Circolare n. 6 del 1° aprile 2019)

Indice

1. Premessa	3
2. Nuova disciplina sulla trasparenza dei contributi pubblici	4
2.1. Limite di euro 10.000 per la rendicontazione	4
2.2. Decorrenza degli obblighi	5
3. Soggetti interessati	6
3.1. Associazioni, Onlus e fondazioni	6
3.2. Imprese	6
3.3. Cooperative sociali	7
3.4. Beneficiari esteri	8
4. Vantaggi economici rientranti nell'obbligo di informativa	8
4.1. Corrispettivi da attività d'impresa	8
4.2. Incarichi retribuiti	9
4.3. Sovvenzioni, contributi e vantaggi di qualunque genere	9
5. Provenienza dei contributi pubblici rilevanti	10
5.1. Definizione di "Pubbliche Amministrazioni"	10
5.2. Esclusione delle erogazioni non nazionali	11
5.3. Fondi interprofessionali per il finanziamento dei corsi di formazione	11
6. Modalità di rendicontazione	11
6.1. Criterio di contabilizzazione	12
6.2. Rinvio al Registro nazionale degli aiuti di Stato	12
7. Sanzioni	13
8. Informativa e differimento dei termini di approvazione del bilancio	13

1. Premessa

L'**art. 1 co. 125, terzo periodo, della L. 124/2017** stabilisce uno specifico obbligo informativo a carico delle imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque **vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni** e dai soggetti di cui all'art. 2-*bis* del D.Lgs. 33/2013, nonché dalle società controllate di diritto o fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, incluse quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate. Al ricorrere di tale condizione, l'impresa beneficiaria dell'erogazione pubblica è tenuta a pubblicare il corrispondente importo nella **nota integrativa del bilancio d'esercizio** e in quella dell'eventuale bilancio consolidato. L'**inosservanza** di tale obbligo comporta la **restituzione** delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi.

L'adempimento **non è, tuttavia, dovuto** qualora gli importi ricevuti siano **inferiori a 10.000 euro** nel periodo considerato.

La formulazione della suddetta norma ha fatto emergere **significativi dubbi interpretativi**, a causa della sua scarsa chiarezza e dell'inadeguato coordinamento con la normativa vigente, creando non poche apprensioni sia alle società interessate che ai loro consulenti. Ciò, peraltro, in un contesto connotato dal fatto che il mancato assolvimento dell'obbligo comporta una sanzione restitutoria.

La **nota Min. Lavoro 23 febbraio 2018, n. 34/2540** si è pronunciata sulla decorrenza degli obblighi in esame.

Ulteriori chiarimenti, con particolare riguardo alle tempistiche di applicazione, ai soggetti competenti all'attuazione della disciplina e ai relativi controlli, sono contenuti nel **parere del Consiglio di Stato del 1° giugno 2018, n. 1149**, reso in risposta a tre quesiti formulati dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha riconosciuto espressamente l'esigenza di linee guida per porre rimedio alla scarsa chiarezza della formulazione e assicurare così un uniforme rispetto delle regole da parte dei soggetti interessati.

Successivamente, considerato che le nuove disposizioni in materia di trasparenza riguardano anche gli **enti del terzo settore**, si è espresso anche il **Ministero del Lavoro, con la Circolare 11 gennaio 2019, n. 2**, al fine di fornire chiarimenti in merito agli obblighi posti e alle relative modalità di adempimento, con particolare riferimento a tali soggetti.

La **Circolare Assonime 22 febbraio 2019, n. 5** ha, invece proposto alcuni orientamenti, alla luce di un'interpretazione sistematica e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Infine, in data 15 marzo 2019, il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** ha pubblicato il documento "*L'informativa dei contributi da amministrazioni*

pubbliche o soggetti a queste equiparat', analizzando alcune delle **principali criticità emerse**, pur partendo dal presupposto che taluni punti necessiterebbero di ulteriori chiarimenti ministeriali, idonei a fornire un'interpretazione ufficiale sui temi sollevati.

2. Nuova disciplina sulla trasparenza dei contributi pubblici

L'art. 1, co. 125-129, della L. 124/2017 ha introdotto una serie di obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicità già previsti dal D.Lgs. 33/2013, riguardanti associazioni, Onlus e fondazioni, nonché imprese e cooperative sociali, come meglio illustrato nella tabella che segue.

Destinatari	Informazioni da pubblicare	Modalità di pubblicazione
Associazioni di protezione ambientale, associazioni di consumatori, associazioni, Onlus e fondazioni (co. 125, primo periodo)	Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere	Nei propri siti Internet o portali digitali, entro il 28 febbraio di ogni anno
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998 (co. 125, secondo periodo)	Elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale	Trimestralmente, nei propri siti Internet o portali digitali
Imprese (co. 125, terzo periodo)	Importo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere	Nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato

La **Circolare del Ministero del Lavoro 2/2019** ha precisato che, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, le **cooperative sociali** devono essere considerate **imprese** e sono, pertanto, soggette alla disciplina di cui al terzo periodo dell'art. 1, co. 125, della L. 124/2017, comportante l'obbligo di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio, il cui inadempimento è soggetto alla sanzione restitutoria.

2.1. Limite di 10.000 euro per la rendicontazione

Ai sensi del co. 127 dell'art. 1 della L. 124/2017, al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore ad euro 10.000 nel periodo considerato.

Secondo la **Circolare Assonime 5/2019**, trattandosi di una disposizione diretta a "*evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti*" (e non di una disciplina volta a controllare l'ammontare com-

pletivo delle risorse ricevute, come accade, invece, ad esempio, rispetto agli aiuti *de minimis*), si può ritenere che la soglia di euro 10.000 debba essere riferita al **totale dei vantaggi economici** che il beneficiario ha ricevuto da un **medesimo soggetto erogante** nel periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che l'agevolazione sia stata erogata con un unico atto oppure tramite una pluralità di operazioni. Un'interpretazione diversa, in base alla quale la soglia riguarda l'insieme dei contributi derivanti da qualsiasi fonte, per molte imprese comporterebbe l'obbligo di pubblicare informazioni relative a una pletora di contributi, anche irrilevanti, con la conseguenza di ottenere un effetto contrario rispetto all'intento del legislatore di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti.

2.2. Decorrenza degli obblighi

Il Ministero del Lavoro, con la nota 23 febbraio 2018, n. 34/2540, ha affermato che "*costituiscono oggetto dell'obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dall'1 gennaio 2018*". Sulla decorrenza degli obblighi della norma in esame, si è pronunciato il Consiglio di Stato, con il parere 1449/2018, evidenziando che i dati, da raccogliere a partire dal 2018, dovranno essere pubblicati in linea con la disciplina a partire dal 2019. A tale conclusione si è arrivati tenendo conto che le norme interessate sono entrate in vigore il 29 agosto 2017, in una situazione in cui gli operatori non avevano raccolto le informazioni in modo sistematico nella prima parte dell'anno. È stata, inoltre, **esclusa l'efficacia retroattiva** in assenza di una apposita e dettagliata disciplina transitoria.

Conseguentemente, in virtù di tali considerazioni, la Circolare Assonime 5/2019 ha fornito le seguenti indicazioni sulla decorrenza degli obblighi:

- per i soggetti di cui all'art. 1, co. 125, primo periodo, della L. 124/2017 (associazioni di protezione ambientale, associazioni di consumatori, associazioni, Onlus e fondazioni), le informazioni richieste devono essere **pubblicate entro il 28 febbraio di ogni anno**, la prima volta non oltre il 28 febbraio 2019;
- per le **imprese** aventi il periodo amministrativo coincidente con l'anno solare, gli obblighi devono essere rispettati a partire **dal bilancio relativo all'esercizio 2018**;
- per le imprese con periodo amministrativo non coincidente con l'anno solare, in fase di prima applicazione, appare opportuno, a titolo prudenziale, inserire nella nota integrativa anche i dati relativi ai primi mesi del 2018.

Ad avviso del citato documento del **CNDCEC** del 15 marzo 2019, le imprese che hanno **iniziato l'esercizio prima del 1° gennaio 2018** e che, quindi, chiudono il proprio bilancio nell'anno 2018 prima del 31 dicembre 2018 non possono essere interessate dalla norma, essendo efficace per i contributi ricevuti dal 1° gennaio 2018 ed essendo l'anno il riferimento temporale richiesto per l'informativa.

Qualora **l'esercizio non coincida con l'anno solare**, si pone il problema di dover comprendere quali siano le erogazioni di competenza a cui riferirsi: a questo proposito, il **CNDCEC** ritiene che la

norma faccia riferimento all'anno solare piuttosto che all'esercizio amministrativo. Tale considerazione porterebbe a comprendere nella nota integrativa i contributi ricevuti nell'anno solare, anche laddove il periodo amministrativo sia diverso. Ad esempio, le società che chiudono il proprio periodo amministrativo il 30 giugno 2019 dovranno includere i contributi ricevuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

3. Soggetti interessati

I destinatari degli obblighi di pubblicazione possono suddividersi, come sopra anticipato, in tre categorie, a cui corrispondono altrettanti periodi del co. 125 dell'art. 1 della L. 124/2017:

- le associazioni, le Onlus e le fondazioni;
- le imprese;
- le cooperative sociali.

3.1. Associazioni, Onlus e fondazioni

Nel primo periodo del co. 125 dell'art. 1 della L. 124/2017 sono richiamati i seguenti soggetti destinatari:

- le **associazioni di tutela ambientale** a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 13 della L. 349/1986;
- le **associazioni dei consumatori** e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. *codice del consumo*);
- le **associazioni**, le **fondazioni** e tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di **Onlus**.

3.2. Imprese

Nel terzo periodo del co. 125 dell'art. 1 della L. 124/2017, sono richiamate genericamente le imprese: secondo la Circolare Assonime 5/2019, gli obblighi di trasparenza riguardano tutte le imprese, pubbliche e private, che beneficiano di erogazioni pubbliche.

Il documento CNDCEC del 15 marzo 2019 ha evidenziato che, ancorché la norma faccia riferimento – per identificare i soggetti tenuti all'adempimento – alle "imprese" in generale, posto che le informazioni devono essere inserite **nella nota integrativa, l'adempimento dovrebbe riguardare le società** tenute alla pubblicazione del bilancio presso il Registro delle Imprese.

Bilanci in forma abbreviata e micro imprese

La Circolare Assonime 5/2019 ha, inoltre, evidenziato alcuni problemi di coordinamento delle disposizioni in esame con la disciplina dei bilanci.

Le imprese che non superano i limiti dimensionali individuati dall'art. 2435-ter c.c. (c.d. *micro*

imprese) possono avvalersi, in presenza di specifiche condizioni, della facoltà di non predisporre la nota integrativa al bilancio d'esercizio: per far fronte agli obblighi di trasparenza, esse dovrebbero, pertanto, redigere la nota integrativa. A questo proposito, il **documento CNDCEC del 15 marzo 2019** ritiene, in via prudenziale, che – in mancanza di indicazioni precise – anche le micro imprese riportino le informazioni richieste **in calce allo stato patrimoniale**, unitamente all'informativa su impegni, garanzie e passività potenziali, compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci (art. 2427, co. 1, nn. 9) e 16), c.c.): tale soluzione sembra essere indirettamente confermata dalla nuova tassonomia XBRL.

Per i soggetti che rientrano, invece, nei limiti di cui all'art. 2435-*bis* c.c. (c.d. **bilancio in forma abbreviata**), secondo la Circolare Assonime 5/2019 l'obbligo introdotto dal co. 125 dell'art. 1 della L. 124/2017 non appare in linea con l'approccio seguito dal legislatore in sede di recepimento della direttiva contabile 34/2013, ispirato a una logica di divieto di *gold plating*, ovvero di non prevedere ulteriori oneri rispetto a quanto richiesto.

È, pertanto, **auspicabile un intervento normativo** di modifica dell'attuale formulazione dei co. 125, terzo periodo, e 126 dell'art. 1 della L. 124/2017, che preveda una collocazione delle informazioni diversa dalla nota integrativa del bilancio d'esercizio. Sul modello delle modalità utilizzate per le informazioni di carattere non finanziario, si potrebbe, ad esempio, prevedere la possibilità di predisporre un'apposita relazione, da rendere pubblica contestualmente al bilancio.

Tassonomia XBRL

La nuova versione della tassonomia XBRL (denominata PCI 2018-11-04), resa disponibile nel mese di novembre 2018 e obbligatoria a partire dal 1° marzo 2019 per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva, prevede, nel **tracciato della nota integrativa**, un **apposito campo** testuale dedicato alla nuova informativa in esame.

3.3. Cooperative sociali

L'attuale secondo periodo del co. 125 dell'art. 1 della L. 124/2017, introdotto in sede di conversione in Legge del D.L. 113/2018, riguarda le cooperative sociali che svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998. Tali soggetti devono **pubblicare trimestralmente** nei propri siti Internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Informativa per cooperative che ricevano erogazioni pubbliche

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare 2/2019, ha specificato, come anticipato, che – ai fini dell'applicazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche – le cooperative sociali devono essere **considerate imprese**, e sono, pertanto, soggette alla disciplina di cui al terzo periodo del co.

125 dell'art. 1 della L. 124/2017 (obbligo di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio e sanzione restitutoria in caso di inadempimento).

Le disposizioni introdotte dal D.L. 113/2018 hanno, quindi, carattere aggiuntivo e non sostitutivo della disciplina applicabile alle imprese.

3.4. Beneficiari esteri

In assenza di specifiche indicazioni in senso contrario, la Circolare Assonime 5/2019 ritiene che gli obblighi di pubblicazione sui siti introdotti dal co. 125 dell'art. 1 della L. 124/2017 si applichino **solo ai beneficiari** di erogazioni pubbliche **residenti o stabiliti** nel territorio dello Stato italiano.

4. Vantaggi economici rientranti nell'obbligo di informativa

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare 2/2019, ha fornito indicazioni in merito all'ambito oggettivo di applicazione delle norme contenute nel co. 125 dell'art. 1 della L. 124/2017, con particolare riferimento ai soggetti del terzo settore.

Relativamente agli obblighi in capo alle **imprese** che ricevono "*sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere*" dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo del co. 125, la **Circolare Assonime 5/2019** ha formulato alcune considerazioni, nei termini che seguono.

4.1. Corrispettivi da attività d'impresa

Il principio contabile internazionale **IAS 20** richiede di contabilizzare come contributi pubblici solo quelli che sono distinti dalle normali transazioni commerciali dell'impresa.

Le disposizioni contenute nell'**art. 26 del DLgs. 33/2013** – secondo cui le Amministrazioni e le società pubbliche devono comunicare sul proprio sito gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere – sono state interpretate dall'ANAC come **complementari** e non sovrapposte alla disciplina di **trasparenza dei contratti pubblici**.

Sulla base di tali premesse, la Circolare Assonime 5/2019 ritiene che la disciplina in esame dovrebbe applicarsi solo alle attribuzioni che rientrano nel novero dei **vantaggi economici/liberalità** e non, invece, alle somme ricevute dall'impresa come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture. A sostegno di questa tesi è stato osservato che il **regime sanzionatorio** – in base al quale in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione, le somme ricevute vanno restituite all'amministrazione erogante – sarebbe **totalmente iniquo** a fronte di prestazioni effettuate, tanto da fare sorgere dubbi circa la compatibilità della disposizione non solo con il principio della proporzionalità delle sanzioni, ma anche rispetto alle norme costituzionali a tutela del lavoro e dell'attività di impresa.

La medesima impostazione dovrebbe valere, seppur a tal fine sarebbe auspicabile una conferma ufficiale, anche ove la prestazione avvenga e sia compensata nell'ambito di una convenzione o di un contratto di programma, nonché per i contratti di sponsorizzazione.

Analogamente, il documento CNDCEC del 15 marzo 2019 ha osservato che, alla luce della *ratio* della norma e del richiamo generale ai **“vantaggi economici”** ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni, le fattispecie esplicitamente indicate delle *“sovvenzioni”*, dei *“contributi”* e degli *“incarichi retribuiti”* dovrebbero essere oggetto di informazione soltanto se incluse in tale contesto. Conseguentemente, le operazioni svolte nell'ambito della propria attività, laddove sussistano rapporti sinallagmatici **gestiti secondo regole del mercato**, dovrebbero **esulare dall’informativa**. Adottando una diversa interpretazione, una società che opera solo con le Amministrazioni Pubbliche dovrebbe *“riscrivere”* sostanzialmente, sotto il profilo dei ricavi, il risultato d'esercizio, con criteri difformi rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio. Il differente orientamento fornito dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con la **Circolare 2/2019**, in relazione agli enti non profit, è razionalmente giustificato dal fatto che tali soggetti solitamente operano in **contesti “fuori mercato”** e specificamente *“riservati”*: gli importi corrisposti sono di base articolati sulla copertura dei costi e in sostituzione dell'attività degli enti pubblici medesimi (attività sussidiaria).

4.2. Incarichi retribuiti

La Circolare Assonime 5/2019 ha evidenziato come il riferimento nella norma alle erogazioni ricevute dalle imprese per *“incarichi retribuiti”* andrebbe inteso come rivolto esclusivamente ad eventuali **incarichi che esulino dall'esercizio tipico dell'attività dell'impresa**.

Il diverso orientamento previsto dal Ministero del Lavoro, con la Circolare 2/2019, in relazione agli **enti del terzo settore** – in capo ai quali la L. 124/2017, come già evidenziato, prevede l'obbligo di pubblicare le informazioni sulle provvidenze pubbliche sul relativo sito Internet, entro il 28 febbraio di ogni anno – secondo cui devono essere rendicontati tutti gli incarichi ricevuti, anche a carattere sinallagmatico, si giustifica in ragione della **diversa natura dell'attività dell'impresa**.

4.3. Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere

La Circolare Assonime 5/2019 ritiene che debbano essere sicuramente **escluse** dall'obbligo di pubblicazione le **misure generali fruibili da tutte le imprese** e che rientrano nella struttura generale del sistema di riferimento definito dallo Stato, come, ad esempio:

- la disponibilità di infrastrutture viarie o dell'illuminazione pubblica;
- le agevolazioni fiscali non selettive, come l'ACE, abrogato dalla L. 145/2018.

In tale sede, è stato, inoltre, sottolineato come considerazioni simili possano essere estese ai vantaggi economici che, pur rientrando nella categoria dei vantaggi selettivi e dunque degli aiuti di Stato, sono ricevuti **in applicazione di un regime di aiuti**. In tali circostanze, i vantaggi sono accessibili a tutte

le imprese che soddisfano determinate condizioni, sulla base di criteri generali predeterminati, come nel caso delle **misure previste da decreti ministeriali rivolti a specifici settori industriali** e dirette a finanziare attività connesse a progetti di ricerca e sviluppo, oppure delle **agevolazioni fiscali**, per le quali le informazioni rilevanti ai fini delle imposte sono già inserite dalle imprese nelle apposite dichiarazioni dei redditi.

5. Provenienza dei contributi pubblici rilevanti

Gli obblighi di pubblicazione di cui al co. 125 dell'art. 1 della L. 124/2017 riguardano i vantaggi ricevuti dai seguenti soggetti:

- le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 2-*bis* del D.Lgs. 33/2013;
- le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni, incluse le quotate, e le loro partecipate;
- le società in partecipazione pubblica, comprese le quotate, e le società da loro partecipate.

5.1. Definizione di "Pubbliche Amministrazioni"

Alla luce del rinvio operato dal D.Lgs. 124/2017, sembra corretto fare riferimento, per quanto attiene alle relative definizioni, a quanto previsto dall'art. 2-*bis*, co. 1, del D.Lgs. 33/2013, secondo cui, ai fini del medesimo decreto, per "Pubbliche Amministrazioni" si considerano tutte le amministrazioni di cui all'**art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001** (recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*"), ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ai sensi della richiamata disposizione, "*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le **amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300'*, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

L'art. 2-*bis*, co. 2 e 3, del D.Lgs. 33/2013 prevede che la medesima disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni di cui al co. 1 si applichi anche, in quanto compatibile:

- agli **enti pubblici economici** e agli **ordini professionali**;
- alle **società in controllo pubblico**, come definite dall'art. 2, co. 1, lett. m), del D.Lgs. 175/2016, escluse le società quotate, nonché quelle da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di imprese quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche;

- alle **associazioni**, alle **fondazioni** e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore ad euro 500.000, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni;
- alle **società in partecipazione pubblica**, come definite dal D.Lgs. 124/2015 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a euro 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici (limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea).

5.2. Esclusione delle erogazioni non nazionali

La Circolare Assonime 5/2019 ritiene che la disciplina riguardi esclusivamente le risorse pubbliche nazionali, restando escluse quelle riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee, dato il richiamo alla nozione di "Pubbliche Amministrazioni" contenuta nell'art. 2-*bis* del D.Lgs. 33/2013, secondo cui, come anticipato, per "Pubbliche Amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'**art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001**.

5.3. Fondo interprofessionale per il finanziamento dei corsi di formazione

Sussistono, invece, dei dubbi in ordine alla necessità o meno di esporre in nota integrativa i benefici ricevuti tramite i Fondi per la formazione dei dipendenti: la **Circolare Assonime 5/2019** è dell'avviso che, considerato che i Fondi sono finanziati con i contributi delle stesse imprese beneficiarie e sono tenuti a rispettare specifici criteri di gestione improntati alla trasparenza, **la pubblicazione nella nota integrativa sembrerebbe ingiustificata**. Sul punto, peraltro, sarebbe utile, secondo l'Associazione, un chiarimento da parte dei Ministeri competenti.

6. Modalità di rendicontazione

La **Circolare Assonime 5/2019** ha sottolineato che, per ottemperare alla normativa vigente e al tempo stesso rispettare le esigenze di chiarezza dell'informativa di bilancio, è opportuno, nell'ambito della **nota integrativa**, dare separata evidenza alle informazioni richieste dalla L. 124/2017, inserendole in una sezione distinta, chiaramente identificabile mediante un riferimento alla norma stessa. Viene ipotizzato che le informazioni vengano rese in **forma tabellare**, indicando gli identificativi del soggetto erogante/beneficiario, l'importo del vantaggio economico corrisposto/ricevuto e una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'attribuzione (causale). In tale sede, è stato altresì

precisato che può essere utile considerare anche le **indicazioni fornite dall'ANAC** per l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, nonché dalla Circolare del Ministero del Lavoro 2/2019, tenendo conto, tuttavia, dei diversi contesti di riferimento e del fatto che i casi trattati dalle due autorità riguardano informazioni da inserire sui siti e non nella nota integrativa al bilancio.

6.1. Criterio di contabilizzazione

Un aspetto rilevante da valutare nell'applicazione delle nuove disposizioni è il criterio da seguire, per cassa o competenza, per la rilevazione in nota integrativa dei contributi ricevuti. Per quanto riguarda le imprese, la **Circolare Assonime 5/2019** ha sottolineato come gran parte delle stesse consideri preferibile utilizzare un criterio di contabilizzazione per cassa, mentre alcune ritengono più semplice seguire quello per competenza, che è quello attualmente utilizzato per rendere conto dei contributi pubblici nel bilancio di esercizio. Secondo l'Associazione, una soluzione pratica, almeno nella fase di prima applicazione della disciplina, può essere quella di lasciare libera scelta ai redattori del bilancio, con l'espressa indicazione nella nota integrativa del criterio utilizzato, che dovrà essere applicato coerentemente per tutte le erogazioni ricevute.

Visto che l'informativa deve essere fornita in bilancio, la **verifica** delle condizioni per l'iscrizione degli importi e della correttezza dell'informazione spetta ai **revisori legali**: l'organo di controllo, chiamato a verificare il rispetto della legge, dovrà considerare l'informazione in bilancio e il pertinente giudizio del revisore.

6.2. Rinvio al Registro nazionale degli aiuti di Stato

L'art. 3-*quater*, co. 2, del D.L. 135/2018 stabilisce che, "*per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato*" di cui all'art. 52 della L. 234/2012, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie dall'art. 1, co. 125, della L. 124/2017, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A parere della **Circolare Assonime 5/2019**, in applicazione dell'art. 3-*quater*, co. 2, del D.L. 135/2018, l'impresa che ha ricevuto aiuti (anche *de minimis*) oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale aiuti di Stato, sia che si tratti di aiuti ad hoc sia che si tratti di aiuti ricevuti in base a un regime generale, per assolvere l'obbligo previsto dall'art. 1, co. 125, della L. 124/2017 può dichiarare nella **nota integrativa del bilancio** tale circostanza, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

Nei casi in cui l'impresa abbia **dubbi in merito alla qualificazione di un vantaggio ricevuto** come aiuto di Stato oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro, è possibile sempre decidere di

inserire le relative informazioni nella nota integrativa del bilancio. Analogamente, l'impresa può scegliere di pubblicare comunque nella nota integrativa del bilancio, a prescindere dall'iscrizione dell'aiuto nel Registro, alcuni dei benefici ricevuti che ritiene particolarmente rilevanti.

7. Sanzioni

L'art. 1, co. 125, della L. 124/2017 stabilisce, come anticipato, che l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione da parte delle imprese "*comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi*". A parere del documento CNDCEC del 15 marzo 2019, questo termine decorre dalla data di pubblicazione del bilancio e tale misura è eccessivamente severa: a questo proposito, è stata proposta l'introduzione di una sanzione in fissa o proporzionale, non superiore allo 0,50% dei vantaggi economici ricevuti.

La **Circolare Assonime 5/2019** ha espresso **considerazioni critiche sul regime sanzionatorio**, definendolo severo, se non addirittura iniquo ove si estendesse l'obbligo di informativa anche alle somme ricevute come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture, facendo sorgere incertezze in ordine alla compatibilità della disposizione con il principio della proporzionalità delle sanzioni e rispetto alle norme costituzionali a tutela del lavoro e dell'attività di impresa.

L'Associazione, data l'oggettiva complessità della materia, auspica che le autorità competenti prevedano una **moratoria**, nella fase di prima applicazione, rispetto all'applicazione delle sanzioni previste.

8. Informativa e differimento dei termini di approvazione del bilancio

Il **CNDCEC**, con il comunicato stampa del 21 febbraio 2019, ha evidenziato come le novità previste dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati dalle Pubbliche Amministrazioni potrebbero essere causa del rinvio a 180 giorni dalla chiusura del periodo amministrativo – rispetto all'ordinario termine di 120 giorni – dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2018, qualora lo **statuto sociale** contenga tale facoltà ai sensi dell'art. 2364, co. 2, c.c., applicabile anche dalle società a responsabilità limitata (art. 2478-*bis*, co. 1, c.c.). È, inoltre, necessario che l'impresa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure ricorrano **particolari motivazioni connesse alla struttura e all'oggetto della società**.

In ogni caso, gli amministratori devono segnalare le cause della dilazione nella **relazione sulla gestione**: laddove la società rediga il **bilancio in forma abbreviata**, le indicazioni in merito ai motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella relazione sulla gestione, devono essere specificate nella nota integrativa. In particolare, nella prassi si tende a redigere, nei termini per l'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo di gestione, un **verbale** in cui si individuano le ragioni del ricorso al maggior termine statutariamente previsto: le corrispondenti **motivazioni** sono esplicitate nella **relazione sulla gestione** e **approvate dall'assemblea** dei soci preventivamente alla delibera di approvazione del bilancio.

Qualora il differimento sia motivato dalle particolari ragioni legate alla struttura e all'oggetto della società, la **mancata indicazione** delle stesse non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma potrebbe incidere sulle responsabilità degli amministratori (art. 2392 c.c.).